



COMUNICATO UFFICIALE n° 15 del 09 luglio 2024

(composto da n° 04 pagine compresa la presente)

Sommario:

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 02/2024

SDA CALCIO NAZIONALE UISP

Via Laudadeo Testi n.2
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707427

Fax 0521 707420

e-mail: calcio@uisp.it

sito web: www.uisp.it/calcio

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 02/2024 (Stagione Sportiva 2023/2024)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri
Giamblanco Silvestro - Responsabile
Marzo Angelo - Componente
Massimiliano Bianchi - Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente:

Società ASD SEDDORI

S.d.A. CALCIO UISP CAGLARI

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il sig. Serra Sandro nella sua qualità di Presidente della società Seddori proponeva, nei termini, ricorso al Giudice di Secondo grado in data 13.05.2024 avverso la decisione del Giudice Unico di prima stanza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 dell'08.05.2024 .

Purtroppo, nei termini previsti dall'art. 185 RTN nessuna decisione perveniva, non essendo costituito nel Comitato Regionale alcun organo disciplinare di grado superiore.

Con mail del Comitato e successiva mail della società SEDDORI, in data 21 maggio 2024, questa Corte apprendeva della mancata decisione ed in forza dell'art. 152 lettera h) RTN decideva di procedere d'ufficio.

Con ricorso accompagnato da regolare versamento, la società lamenta che nel Comunicato Ufficiale 31 del 30.04.2024, non oggetto di reclamo, vi era un errore in relazione al calciatore SERRAU MARCO; che nel comunicato n. 32, oggetto del reclamo, era contenuta un'errata correzione in relazione a SERRAU MARCO e a tale CAO PABLO della società Polisportiva Saluri; che il sig. SERRAU MARCO del Real Decimoptzu avrebbe partecipato alla finalissima del 04.05.2024

Il reclamo poi si sposta avverso la squalifica per due settimane del sig. SERRA MASSIMO, dirigente della ASD SEDDORI, in relazione all'art 217 RTN, nonché avverso l'ammenda di € 10,00 ex art. 211 RTN inflitta alla società stessa.

MOTIVAZIONI

In relazione al primo motivo il ricorrente dichiara soltanto di voler informare gli organi tecnici e di non avere pretese da far valere. In realtà ai sensi dell'artt. 155 e 156 RTN non avrebbe avuto comunque alcun interesse a reclamare fatti e sanzioni riguardanti altri tesserati, per di più rifiutando di notificare a terzi l'eventuale ricorso.

Circa, invece, il secondo motivo, tutti i fatti su cui si è fondata la decisione del GIUDICE UNICO risultano dal referto arbitrale, che è prova inoppugnabile e legale che non consente alcuna censura.

La decisione impugnata, poi, risulta congrua, in diritto, ai fatti così ricostruiti, non valendo alcuna delle censure mosse dalla ricorrente a superare le argomentazioni spese dal GIUDICE UNICO.

Il ricorso del resto si basa su interpretazioni errate, in particolare laddove lamenta che l'arbitro non avrebbe esibito alcun cartellino al dirigente, non essendovi invece alcuna norma (Calcio UISP) che impone tale esibizione.

Peraltro, si osserva ancora che comunque il COMUNICATO 31 non è stato impugnato, avendo il ricorso ad oggetto espressamente il Comunicato 32, ciò impedisce a questa Corte qualsiasi intervento. Circa il computo dei termini di penalizzazione è sufficiente verificare l'applicazione di cui all'art. 50 RTN.

Pertanto, questa Corte

- Avvocato a sé il ricorso
- Verificate le argomentazioni poste dalla società ASD SEDDORI a base del ricorso avverso le decisioni del GIUDICE UNICO comunicato 32;
- Verificate ai sensi dell'art. 178 RTN le fonti di prova contenute nel ricorso presentato;
- Verificati gli artt. 217, 211 RTN;
- Visto il contenuto del referto arbitrale datato 04/05/2024;
- Viste le prove legali Art. 178 RTN contenute nel fascicolo predisposto dal S.d.A. CALCIO UISP CAGLIARI;
- Visto l'art 79 RTN;
- Accertato che dal referto di gara datato 04/05/2024 emerge la assoluta certezza della violazione
- Ritenuto che pertanto vadano applicati l'art 217 RTN e l'Art. 211 RTN
- Viste le decisioni assunte dal GIUDICE UNICO di cui al comunicato 31 qui non impugnato

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta il ricorso** presentato dalla società ricorrente ASD SEDDORI in persona del suo PRESIDENTE per le motivazioni di cui sopra;
- dispone di confermare il dispositivo della Decisione n. 31/2024 del GIUDICE UNICO CAGLIARI (non impugnato) e quello del comunicato n. 32/2024;

- dispone incamerarsi la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione al S.d.A. CALCIO UISP Cagliari e al S.d.A. CALCIO UISP Sardegna per gli adempimenti di cui all'Art. 184 RTN lettera a) comma 3.

Così deciso in Parma, lì 09/07/2024

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile

F.to Angelo Marzo - Componente

F.to Massimiliano Bianchi - Componente